DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2004

concernente il regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei produttori tedeschi di acquavite di cereali «Kornbranntwein»

[notificata con il numero C(2004) 3953]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

Dopo aver invitato gli interessati, conformemente agli articoli succitati [1], a presentare osservazioni e tenuto conto delle medesime,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 22 novembre 2000 sei industriali tedeschi, membri del sindacato professionale dei produttori industriali di acquavite di cereali (Arbeitsgemeinschaft gewerblicher Kornbrennereien) hanno presentato una denuncia alla Commissione in relazione alla modifica, mediante la Haushaltssanierungsgesetz («HSanG», legge per il risanamento del bilancio) del 22 dicembre 1999 [2], della legge tedesca sul monopolio degli alcool del 2 maggio 1976.

(2) Obiettivo della denuncia era accertare che, con la modifica della legge sul monopolio degli alcool [3], il legislatore tedesco aveva introdotto un regime contrario all'articolo 87 del trattato CE poiché opera una discriminazione fra produttori industriali e produttori agricoli di Kornbranntwein, poiché questi ultimi restano gli unici a poter beneficiare degli aiuti, che fino a quel momento erano accordati a tutti i produttori senza differenze. I denuncianti fanno valere che il nuovo sistema comporta per i produttori agricoli di Kornbranntwein un vantaggio indiscutibile, che si presenta come un aiuto incompatibile con le norme comunitarie di concorrenza.

(3) La Commissione ha chiesto per la prima volta alle autorità tedesche informazioni complementari sulle modifiche contestate in data 3 gennaio 2001. Queste ultime hanno risposto con lettera del 14 febbraio, precisando che le misure di aiuto in questione erano state notificate alla Commissione già nel 1976 e che la nuova legge serve esclusivamente a migliorare il meccanismo esistente. Il 16 marzo 2001 la Commissione ha indirizzato ulteriori domande alle autorità tedesche, che chiedevano una proroga dei termini, concessa dalla Commissione con lettera del 9 aprile 2001.

(4) Il 24 aprile 2001 la Germania ha risposto alla Commissione, la quale, a sua volta, il 19 novembre ha trasmesso le sue prime conclusioni e osservazioni. Con lettera del 19 dicembre 2001 la Germania ha ribadito le proprie posizioni del 14 febbraio 2001 e garantito nuovamente che gli aiuti in questione erano conformi alle disposizioni del diritto comunitario.

(5) Con lettera del 22 febbraio 2002 la Commissione ha chiesto alla Germania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [4], di comunicare le proprie osservazioni e formulare le opportune proposte in modo da rendere la sua normativa sugli aiuti ai produttori di Kornbranntwein compatibile con l'articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE. Il 19 marzo 2002 la Germania ha comunicato per iscritto alla Commissione di non ritenere necessarie tali misure poiché non era d'accordo con le conclusioni di quest'ultima, in particolare con la conclusione secondo cui il Kornbranntwein sarebbe un prodotto industriale e non agricolo.

(6) Con decisione del 19 giugno 2002 la Commissione ha proposto alla Germania una serie di misure opportune per la riforma della legge tedesca sugli aiuti ai produttori di Kornbranntwein. Con lettere del 19 e del 23 luglio 2002 la Germania ha fatto sapere alla Commissione che non intendeva seguire queste raccomandazioni e non era quindi intenzionata ad adottare le misure opportune entro il termine fissato.

[1] GU C 269 dell'8.11.2003, pag. 2.

[2] Gazzetta ufficiale, anno 1999, parte I, n. 58 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 1999 Teil I Nr. 58), pubblicata a Bonn il 28 dicembre 1999. Tale legge di risanamento del bilancio prevede una riforma generale del monopolio degli alcol tedesco. La legge è entrata in vigore il 1º ottobre 2000.

[3] Legge del 2 maggio 1976 sul monopolio dell'acquavite.

[4] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. modificato dall'atto di adesione 2003.

(7) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999, il 16 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale riguardo agli aiuti in questione. La decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'11 settembre 2002 ([5]); in base ad essa tutti gli interessati venivano invitati a trasmettere osservazioni in merito agli aiuti in questione.

(8) La Germania ha comunicato le proprie osservazioni sull'avvio del procedimento il 12 novembre 2002.

(9) La Commissione ha ricevuto complessivamente 54 osservazioni di terzi interessati, fra cui un parere con circa 2 000 firme. Le osservazioni sono state comunicate alla Germania il 7 febbraio 2003, per una presa di posizione. Il 26 febbraio 2003 quest'ultima ha chiesto alla Commissione una proroga del termine per la risposta, che è stata concessa il 27 febbraio. La Germania ha infine trasmesso la propria risposta alla Commissione con lettera del 19 marzo 2003.

(10) Il 5 giugno 2003, su richiesta della Germania, si è tenuta una riunione; il 4 giugno 2003 la Germania ha indirizzato alla Commissione una lettera preparatoria seguita da un'ulteriore lettera il 2 luglio 2003.

(11) I denuncianti si sono rivolti alla Commissione con una lettera del 13 agosto 2003, in preparazione di una riunione che, su loro richiesta, si è tenuta il 29 agosto 2003.

(12) Il 5 marzo 2004 la Commissione ha trasmesso alla Germania la lettera dei denuncianti del 13 agosto 2003. La Germania ha risposto con lettera datata 5 aprile 2004.

II. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO IN QUESTIONE

A. Il monopolio tedesco degli alcool e il suo sviluppo

(13) Il monopolio tedesco degli alcool è stato introdotto con la legge dell'8 aprile 1922 ([6]) e modificato – a seguito di una serie di decisioni della Corte di giustizia della Comunità europee, fra cui la sentenza del 17 febbraio 1976 nella causa 45/75 (Rewe-Zentrale) ([7]) – con la legge del 2 maggio 1976 ([8]). La nuova legge del 2 maggio 1976 sul monopolio degli alcool ha abolito la politica di sostegno dei prezzi che risultava dalle misure di protezione territoriale, contraria all'articolo 31 del trattato (ex articolo 37), per sostituirla con un meccanismo di compensazione dei prezzi.

(14) Il 9 aprile 1976 la Germania ha notificato alla Commissione il nuovo testo della legge sul monopolio degli alcool ([9]) in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 (ora articolo 88, paragrafo 3) del trattato in collegamento con le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ([10]). L'articolo 4 di detto regolamento prevede che «*Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato* [ora e qui di seguito allegato I del trattato CE; sottolineatura della Commissione]» ([11]). Tale testo impone agli Stati membri un semplice obbligo di notifica senza bisogno dell'approvazione della Commissione.

(15) Nella sua lettera di notifica la Germania ha informato la Commissione che continuerà a soddisfare il suo obbligo giuridico di acquistare alcool dai produttori nazionali a un prezzo che copre i loro costi di produzione.

(16) Nella notifica del 1976 non si distingueva secondo il tipo di prodotto, vale a dire fra alcool neutro e alcool aromatizzato come il Kornbranntwein. All'epoca la Commissione non ha formulato alcun commento sul testo della notifica.

(17) Dopo la modifica legislativa del 1976 il monopolio ha esercitato una funzione di acquisto e commercializzazione dell'alcool tramite il «Bundesmonopolverwaltung für Branntwein» (amministrazione del monopolio federale per l'acquavite; qui di seguito BfB), sotto il controllo del ministero delle finanze. Il BfB acquista l'alcool a prezzi legalmente garantiti, lo rettifica ([12]) e lo commercializza a prezzi di mercato. Dal regime è escluso il Kornbranntwein.

([5]) GU C 308 dell'11.9.2002, pag. 6.
([6]) Reichsgesetzblatt I, pag. 335, 405.
([7]) Raccolta 1976, pag. 181 (punto 27). Con tale sentenza la Corte ha stabilito in particolare che c'è violazione dell'articolo 37 (oggi articolo 31) del trattato, «quando l'onere imposto sul prodotto importato è diverso da quello a cui è soggetto il prodotto nazionale simile soggetto direttamente o indirettamente a tale monopolio».
([8]) Legge recante modifica della legge sul monopolio degli alcool (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Branntweinmonopol, Bundesgesetzblatt I N 50 del 7 maggio 1976, pag. 1145).
([9]) La comunicazione riguardava tutti i prodotti oggetto di monopolio, compreso il Kornbranntwein.
([10]) GU 30 del 20.4.1962, pag. 62/993 modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell'1.7.1962, pag. 62/1571).
([11]) L'allegato II del trattato è diventato allegato I con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il contenuto è rimasto invariato.
([12]) Rettificazione: elaborazione dell'alcool tramite distillazione, filtraggio o altro procedimento…

(18) Per quanto riguarda il Kornbranntwein, con legge del 2 maggio 1976 è stato affidato un compito analogo a quello del BfB a Deutsche Kornbranntwein-Vermarktung GmbH (DKV) ([13]), costituita il 14 giugno 1930, ma esclusivamente per quanto riguarda l'acquisto e la commercializzazione del Kornbranntwein. La legge del 1976 riconosce alla DKV il diritto esclusivo di acquistare il grosso della produzione nazionale di Kornbranntwein a prezzi legalmente garantiti, che coprono i costi dei produttori sia agricoli che industriali ([14]), e in secondo luogo di commercializzare il prodotto a prezzi di mercato, in taluni casi previa trasformazione e/o rettificazione. Fino all'anno 2000 oltre l'80% del Kornbranntwein prodotto in Germania era commercializzato dalla DKV e il rimanente 20% dalle distillerie stesse ([15]).

(19) Per i servizi che offre nel quadro dell'esecuzione del mandato legale affidatole ai sensi dell'articolo 82 della legge sul monopolio degli alcool, la DKV riceve un'indennità che, in mancanza di un prezzo di mercato, viene calcolata sulla base del codice di fissazione dei prezzi per i contratti pubblici sulla base del prezzo di costo (LPS).

(20) I produttori tedeschi di Kornbranntwein che beneficiano degli aiuti sono soggetti a un obbligo di consegna alla DKV corrispondente alle quote (*Brennrechte* – diritti di distillazione), fissate annualmente dalle autorità pubbliche. Possono anche produrre una quantità maggiore di alcool, ma senza alcuna garanzia di prezzo. Le distillerie agricole (a differenza di quelle industriali, per motivi evidenti) hanno l'obbligo legale di trasformare le materie prime che producono (cereali) e di reimpiegare nella loro azienda agricola i sottoprodotti della distillazione, ad esempio utilizzando le trebbie [*Schlempe* – residui solidi contenuti nei mosti dopo la distillazione] prodotte nel corso della distillazione come mangime per gli animali e lo stallatico come fertilizzante.

(21) Alcuni produttori/distillerie rettificano e commercializzano essi stessi la loro produzione, interamente o in parte, senza ricorrere ai servizi della DKV. In tal caso ricevono dalla DKV, nel quadro dei diritti di distillazione loro attribuiti, le somme corrispondenti ai costi per la rettificazione, il deposito e la commercializzazione che la DKV ha risparmiato. Questi produttori vengono così equiparati finanziariamente a quelli che consegnano la loro produzione alla DKV.

([13]) La società di diritto privato DKV (GmbH) istituita nel 1930 mediante regolamento del Reichsmonopolamtes (oggi Bundesmonopolbehörde) e attualmente sottoposta al ministero delle finanze, possiede il diritto esclusivo di commercializzazione del Kornbranntwein.

([14]) Fino all'entrata in vigore della legge del 28 dicembre 1999.

([15]) Secondo i dati della DKV nell'anno di produzione 2000/2001, un anno dopo l'entrata in vigore della HsanG, il 24% e nell'anno di produzione 2001/2002 il 40,6% della produzione di Kornbranntwein è stata prodotta sul mercato libero.

(22) Con la HsanG sono state introdotte modifiche al monopolio al fine di ridurre gli aiuti. In primo luogo è stato ridotto il numero dei beneficiari e parzialmente riorganizzato il meccanismo di concessione degli aiuti. Dall'entrata in vigore della HSanG solo le distillerie agricole beneficiano integralmente della vecchia normativa poiché, in base all'articolo 40, paragrafo 5 della legge modificata sul monopolio degli alcool, i diritti di distillazione per le distillerie industriali per gli anni di produzione 2000/2001 - 2005/2006 sono stati fissati al 50% dei diritti regolari ([16]). In secondo luogo, solo i produttori agricoli potranno beneficiare degli aiuti **dopo** il periodo transitorio fino al 2005/2006 previsto dalla legge.

(23) Le distillerie industriali, che in base all'articolo 58a della legge sul monopolio degli alcool modificata dalla HsanG, non possono più partecipare al monopolio dopo l'anno di produzione 2006/2007, vale a dire a partire dal 30 settembre 2006, possono tuttavia ritirarsi volontariamente da esso a partire dal 2001. Al fine di compensare le inevitabili perdite delle distillerie industriali, la normativa prevede che coloro che si ritirano anticipatamente dal monopolio, ricevano pagamenti compensativi. Per questo motivo un ampio numero di distillerie industriali ha optato per il ritiro anticipato dal monopolio.

(24) A fini di equità di trattamento, la legge prevede che anche le distillerie agricole possano, previa richiesta, abbandonare il monopolio, nel qual caso ricevono le stesse somme compensative previste per le distillerie industriali.

(25) La DKV svolgerà la missione affidatale dalla legge del 2 maggio 1976 fino al 30 settembre 2006 e in seguito tali compiti potrebbero essere trasferiti a BfB.

B. **Descrizione degli aiuti in oggetto**

Compensazione dei costi di produzione

(26) Lo smantellamento del monopolio nella seconda metà degli anni '70 e l'apertura del mercato hanno provocato immediatamente un netto aumento delle importazioni tedesche di alcool e al tempo stesso un netto calo dei relativi prezzi di vendita, senza una diminuzione consistente dei prezzi dei produttori.

(27) Il monopolio (tramite DKV e BfB) si è adattato alle nuove condizioni di mercato e ridotto a un livello competitivo i propri prezzi di vendita. Il prezzo di vendita dell'alcool è così diminuito in media da **333 DEM**/hl nel 1976 a **115 DEM**/hl nel periodo 1999/2000.

([16]) L'anno di produzione comincia il 1º ottobre di un anno e termina il 30 settembre di quello successivo.

(28) Per il 1999/2000 il prezzo di acquisto che la DKV doveva versare per legge ai produttori ammontava a **263 DEM** per hl di alcool (a fronte di **296 DEM**/hl pagati da BfB ai produttori di altri alcool). Il prezzo di acquisto viene calcolato in modo da coprire i costi dei produttori. I costi di riferimento sono calcolati sulla base dei costi di produzione medi di un determinato produttore per un ettolitro di alcool. Nello stesso periodo il prezzo di vendita di Kornbranntwein da parte della DKV era pari a **157 DEM**/hl di alcool (a fronte di 93 DEM/hl per l'alcool neutro).

(29) Il sistema di compensazione ha dunque inequivocabilmente l'obiettivo di correggere gli effetti di un disavanzo che tocca il monopolio di commercializzazione degli alcool, compresa quindi la DKV. Secondo i dati forniti dalla Germania le sovvenzioni concesse ai produttori di Kornbranntwein per il periodo 1º ottobre 1999 – 30 settembre 2000 ammontavano a 36,6 milioni di DEM (18,7 milioni EUR).

(30) La differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita sul mercato (prezzo di mercato) costituisce chiaramente un aiuto. Tale posizione non è contestata dalla Germania.

Importi compensativi concessi per il ritiro anticipato dal monopolio

(31) Il sistema previsto all'articolo 58 della legge sul monopolio degli alcool deve favorire il ritiro dei produttori di Kornbranntwein dal monopolio. Come precedentemente indicato (cfr. n. 22), fino al settembre 2006 i produttori che sono disposti a ritirarsi anticipatamente dal monopolio ricevono in contropartita di questo atto volontario, in luogo degli aiuti al funzionamento volti a compensare i costi di produzione, importi compensativi decrescenti che vengono versati nei primi quattro mesi dell'anno di produzione. Tramite tali importi compensativi viene offerta ai produttori che lo desiderano la possibilità di restare sul mercato del Kornbranntwein detto «libero», nonostante si siano ritirati dal monopolio ([17]). Si tratta dunque di una ristrutturazione degli aiuti già esistenti, che possono essere utilizzati dai produttori a loro piacimento.

(32) Si ricorda che quasi tutti i produttori industriali e anche alcuni di quelli agricoli hanno scelto questa alternativa.

Finanziamento degli aiuti

(33) Il disavanzo derivante dalla differenza fra il prezzo di acquisto e la vendita dei prodotti a prezzo di mercato in Germania è coperto da fondi del bilancio federale. Per compensare tale onere è stata aumentata l'imposta sugli alcool. Si tratta di una tassa al consumo che riguarda tanto l'alcool di produzione nazionale quanto quello importato.

Il mercato in cifre

(34) Alla fine dell'anno di produzione 1999/2000 (prima dell'introduzione della legge) esistevano 68 distillerie industriali e 409 agricole, che producevano complessivamente 253 000 ettolitri di Kornbranntwein. Il 1º ottobre 2001, sotto l'effetto della riforma, erano attive sul mercato solo 11 distillerie industriali con una produzione complessiva di 5 000 ettolitri. Il numero delle distillerie agricole si è ridotto a 340 con una produzione complessiva di 142 000 ettolitri.

(35) Le 57 distillerie industriali che si sono ritirate anticipatamente dal monopolio hanno ricevuto alla fine dell'anno di produzione 2001/2002 importi compensativi pari complessivamente a 5,9 milioni di EUR, mentre alle sei distillerie agricole sono andati 0,6 milioni di EUR. Le 47 distillerie che commercializzavano da sole la loro produzione (complessivamente 5 400 ettolitri di Kornbranntwein) hanno ricevuto per tale motivo aiuti per 315 000 EUR. Infine, nell'anno di produzione 2001/2002 la DKV ha ricevuto una sovvenzione di 6,6 milioni di EUR.

C. **Osservazioni di terzi**

(36) Dopo la pubblicazione della decisione di avviare il procedimento, sono state trasmesse alla Commissione 54 osservazioni di terzi, provenienti da persone fisiche, imprese, associazioni e organizzazioni professionali. La grande maggioranza (47) respinge le misure proposte dalla Commissione su cui si basa il presente procedimento, mentre tre pareri sono parzialmente positivi e quattro integralmente positivi.

(37) I quattro pareri positivi provengono da rappresentanti dell'industria degli alcolici, secondo i quali la Commissione, nella sua decisione di avviare il procedimento, sarebbe stata addirittura troppo moderata e il monopolio tedesco sugli alcool dovrebbe essere radicalmente riformato.

([17]) Nell'anno di produzione 2001/2002 il mercato «libero» del Kornbranntwein ha costituito il 40,8% del mercato.

I produttori agricoli

(38) Tutti i 35 produttori agricoli sono contrari alla posizione della Commissione. Nella maggior parte dei casi si tratta di piccole aziende agricole familiari. In linea generale viene messa in discussione la posizione della Commissione secondo cui il Kornbranntwein può essere considerato un prodotto industriale, mentre a loro parere si tratta chiaramente di un prodotto agricolo. Viene criticato anche il concetto di «Kornbranntwein» utilizzato dalla Commissione: per il prodotto consegnato alla DKV sarebbe più appropriata la definizione «alcool grezzo» (Rohalkohol) o anche «alcool grezzo di cereali» (Kornrohalkohol). L'alcool consegnato alla DKV non è un prodotto pronto al consumo ma richiede ulteriore lavorazione e rettificazione. Si sostiene in taluni casi che la situazione dei produttori agricoli non può essere paragonata a quella dei produttori industriali poiché le due categorie non sono soggette agli stessi vincoli. A questo proposito, viene fornita una descrizione dettagliata delle varie fasi del processo di produzione del Kornbranntwein che si basa su un sistema di agricoltura integrata (Kreislaufwirtschaft - produzione di cereali, distillazione, utilizzo della trebbia come mangime e dello stallatico come concime per le culture cerealicole), che richiede un rigoroso rispetto dell'ambiente. Le distillerie agricole sono pertanto del parere che ad esse si devono continuare ad applicare le disposizioni del trattato CE per i prodotti agricoli e che subirebbero chiaramente una discriminazione rispetto ai produttori agricoli che consegnano il proprio alcool a BfB se non venissero più applicate loro tali regole, più favorevoli rispetto alle regole di concorrenza del trattato CE. La fine del monopolio a partire dal 1º gennaio 2004 sarebbe certamente disastrosa poiché molte di essere hanno effettuato investimenti cui non potrebbero più far fronte. In alcuni casi, inoltre, la distilleria costituisce l'elemento centrale dell'azienda agricola e la sua sparizione metterebbe a rischio l'intera azienda. Anche un'associazione professionale che rappresenta le distillerie agricole che commercializzano direttamente il Kornbranntwein, classifica quest'ultimo come prodotto agricolo e ritiene che la Commissione dovrebbe accettare tale classificazione. In numerose osservazioni si sostiene infine che le misure di aiuto non potrebbero falsare la concorrenza o incidere sugli scambi fra Stati membri poiché il Kornbranntwein è un alcool che può essere prodotto solo nei territori di lingua tedesca.

Il denunciante e le distillerie industriali

(39) L'Arbeitsgemeinschaft gewerblicher Kornbrennereien (Associazione delle distillerie industriali) critica l'avvio del procedimento in quanto esso propone la soppressione di tutti gli aiuti di qualsiasi tipo, tanto a favore dei produttori agricoli quanto di quelli industriali. Fa osservare di essere all'origine del procedimento ma si rammarica che la Commissione rimetta in discussione gli importi compensativi per le distillerie industriali, concepiti come incentivo al ritiro anticipato dal monopolio. Tali importi non rappresentano a parere del denunciante un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 88 del trattato CE, ma piuttosto una contropartita corrispondente ai diritti di distillazione a cui, a differenza delle distillerie agricole, hanno dovuto rinunciare. L'autorizzazione degli importi compensativi previsti dalla HSanG era auspicabile esclusivamente per tutelare aspettative legittime e anche essenziale per consentire alle distillerie interessate, entro la scadenza del periodo transitorio, di convertire la loro attività in condizioni economicamente accettabili, soprattutto tenuto conto del fatto che gli importi erano di gran lunga inferiori alle perdite provocate dalla nuova legge. Inoltre i pagamenti non incidono sugli scambi fra Stati membri, poiché non si verifica alcuna distorsione della concorrenza: i membri dell'associazione professionale hanno infatti interrotto la produzione di Kornbranntwein poiché è impossibile sopravvivere su un mercato sovvenzionato senza beneficiare di sovvenzioni. Il denunciante resta peraltro dell'opinione che gli aiuti alle distillerie agricole siano illegittimi, in quanto discriminatori. Tre pareri che provengono direttamente da produttori industriali rivendicano il mantenimento delle disposizioni della HSanG sul versamento di importi compensativi come contropartita per il ritiro anticipato.

Altri pareri

(40) Gli altri pareri, fra cui quello di un terzo che dichiara di aver partecipato come esperto ai lavori preparatori sul regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ([18]), o quello di un'associazione di consumatori che ha raccolto 2 000 firme, sono nettamente contrari alla posizione espressa dalla Commissione nell'avvio del procedimento; riprendono di norma gli argomenti avanzati dalle distillerie agricole e sostengono in particolare che il Kornbranntwein deve continuare ad essere classificato come prodotto agricolo e che la Commissione non deve metterne in discussione i metodi di produzione tradizionali. La DKV aggiunge che la Commissione, se nella decisione finale mantiene le opportune misure proposte, dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità nella fissazione del termine di trasposizione di dette misure e prorogare il periodo transitorio oltre il 1º gennaio 2004 per consentire alle imprese interessate di convertire la propria attività.

D. **Osservazioni della Germania**

(41) La Germania non contesta che il sistema di compensazione dei costi di produzione da parte della DKV costituisca un aiuto al funzionamento. Ritiene tuttavia che il Kornbranntwein debba continuare a beneficiare delle disposizioni del trattato CE applicabili ai prodotti agricoli e non debba essere considerato dalla Commissione un prodotto industriale. Non condivide affatto la posizione di quest'ultima secondo cui i distillati di cereali prodotti nel quadro del monopolio non costituiscono il prodotto agricolo chiamato «alcol etilico», ma il superalcolico designato come acquavite e quindi un prodotto industriale.

([18]) GU L 60 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Essa giustifica la propria analisi precisando che l'enunciato dell'allegato I del trattato CE è chiaro e che il contenuto di un testo del trattato non può essere messo in discussione da una norma del diritto derivato, come il regolamento (CEE) n. 1576/89.

(42) A sostegno della sua argomentazione la Germania ricorda che la Corte di giustizia, confermando in varie sentenze (fra cui la sentenza del 13 marzo 1979 nella causa 91/78, Hansen GmbH & Co/Hauptzollamt Flensburg ([19]) e del 15 gennaio 1985 nella causa 253/83, Sektkellerei C.A Kupferberg & Cie KG a.A/Hauptzollamt Mainz) ([20]) il carattere non discriminatorio delle tasse sull'alcool, ha riconosciuto la compatibilità di tali tasse con le disposizioni degli articoli 37 e 95 (ora rispettivamente 31 e 90) ([21]) e quindi indirettamente anche degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(43) Per quanto riguarda gli importi compensativi per le distillerie che si ritirano anticipatamente dal monopolio, la Germania, dopo aver ricordato che i diritti di distillazione a differenza di quanto sostiene il denunciante non hanno valore patrimoniale, precisa che si tratta di incentivi necessari a causa del vincolo pluriennale esistente fra le distillerie e il monopolio degli alcool. Inoltre, per motivi di parità di trattamento, anche le distillerie agricole hanno la possibilità di ritirarsi dal monopolio alle stesse condizioni di quelle industriali.

(44) La Germania precisa che – qualora la Commissione mantenga la sua valutazione - un periodo transitorio di vari anni è indispensabile tanto nel caso degli aiuti al funzionamento per le distillerie che restano nel monopolio, quanto in quello degli importi compensativi come contropartita per il ritiro anticipato dal monopolio, a causa del tradizionale legame fra i produttori di Kornbranntwein e il monopolio degli alcool e della tutela delle aspettative legittime ad esso connesso. Le distillerie, sia quelle industriali sia quelle parte di un'azienda agricola, hanno bisogno di tale periodo per adeguare le proprie strutture produttive al mercato libero o riconvertirsi ad altre attività produttive. La Germania ha proposto dunque un periodo transitorio fino al 30 settembre 2006, fornendo alla Commissione motivazioni concrete per cui il periodo transitorio, la cui fine era stata inizialmente fissata dalla Commissione nel quadro delle misure opportune al 1º gennaio 2004, dovrebbe essere prorogato almeno fino all'anno di produzione 2005/2006. Qualsiasi altra decisione comporterebbe la chiusura di numerose distillerie industriali e agricole e la perdita di molti posti di lavoro.

([19]) Raccolta 1979, pag. 935.
([20]) Raccolta 1985, pag. 157.
([21]) L'articolo 90 (precedentemente 95) recita: «Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotto nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.»

(45) La Germania contesta l'affermazione del denunciante secondo cui la HSanG del 22 dicembre 1999 è responsabile di una discriminazione a danno delle distillerie industriali in quanto si limita a riorganizzare il monopolio mediante una riduzione minima del numero dei beneficiari, nonché un periodo transitorio di sei anni e una compensazione finanziaria appropriata, che viene versata tanto alle distillerie industriali quanto a quelle agricole.

III. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Applicabilità delle regole di concorrenza

Il Kornbranntwein è un prodotto «fuori allegato I del trattato»

(46) Si è spiegato sopra che la lavorazione del Kornbranntwein era separata, a livello organizzativo, degli altri prodotti di origine agricola oggetto del monopolio (cfr. nn. 16-24). Infatti, nel 1930 per questo prodotto specifico è stato creato un organismo dotato di personalità giuridica, la DKV, nel quadro del monopolio degli alcool. Con la legge del 2 maggio 1976 la Germania ha ribadito la volontà di riservare un trattamento specifico al Kornbranntwein mantenendo due diversi organismi di organizzazione del mercato – BfB e DKV.

(47) La maggioranza dei prodotti alcolici di base (distillati) consegnati a BfB sono destinati evidentemente alla produzione di alcol neutro, non adatto al consumo, mentre i distillati consegnati alla DKV (definiti dalla Germania «Kornfeindestillat») si caratterizzano per le loro qualità aromatiche e sono pertanto destinati al consumo umano.

(48) Questa distinzione è giustificata principalmente dalla natura del prodotto di base che le distillerie consegnano alla due organizzazioni di commercializzazione e dalla qualità dei prodotti commercializzati dopo la trasformazione e/o rettificazione dai due servizi.

(49) La BfB acquista principalmente alcool grezzo (Rohalkohol, a base di frutta, patate, melassa, cereali, ecc.) e lo vende di norma dopo la rettificazione e/o trasformazione come alcool neutro.

(50) La DKV acquista un distillato, Kornfeindestillat, che è già considerato una bevanda spiritosa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89. La rettificazione del distillato effettuata dalla DKV consiste principalmente in una standardizzazione del contenuto di alcool presente nel prodotto finale (32% nel prodotto denominato Korn e 37,5% nel Kornbrand).

(51) L'allegato I del trattato CE, quale modificato dal regolamento n. 7 bis del Consiglio del 18 dicembre 1959 relativo all'inserimento di alcuni prodotti nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ([22]) riguarda «Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande». Il testo può essere interpretato grazie alle voci ex 22.08 e 22.09 (ora 22.07 e 22.08) della nomenclatura tariffaria, che si definiscono alcool, acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche.

(52) Nelle note esplicative alla nomenclatura tariffaria, le acquaviti, che non sono riprese nell'allegato I, vengono definite come segue: *«(…) che sono ottenute (senza alcuna aggiunta di aromi) per distillazione da liquidi naturalmente fermentati, quali il vino, il sidro, oppure da frutta, vinacce, granaglie e altri prodotti vegetali fermentati simili. Le acquaviti sono caratterizzate dal fatto che conservano un bouquet o aroma particolare dovuto alla presenza di costituenti aromatici secondari (esteri, aldeidi, acidi, alcoli superiori (volatili) ecc.) che variano in relazione alle materie prime impiegate nella distillazione.»*

(53) La voce comprende anche «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol […]». Le note esplicative specificano a proposito di questo prodotto: «… *destinato sia all'alimentazione umana che ad usi industriali. Anche se adatto all'alimentazione umana, l'alcole etilico si distingue dai prodotti considerati in A [es. acquaviti], per il fatto che è privo di qualsiasi principio aromatico*».

(54) Il Kornbranntwein è dunque un'acquavite caratterizzata dalla presenza di principi aromatici e non può per questo essere considerata alcool etilico. Ciò è confermato peraltro dal punto C.4 delle note alla voce ex 22.09 (ora 22.08, punto C.2, dove si mette in rilievo che in questa voce rientrano, oltre all'alcol etilico, anche «*il whisky e altre acquaviti ottenute dalla fermentazione e distillazione di mosti di cereali (orzo, avena, segale, grano, mais, ecc.)*».

(55) Nelle sue risposte alla Commissione, la Germania confonde Kornalkohol (alcool di cereali), che può essere considerato alcool etilico se soddisfa le condizioni di cui sopra (cfr. n. 53), e Kornbranntwein, che è una bevanda spiritosa. Valutando sulla base della formulazione della legge sul monopolio degli alcool quale modificata dalla HSanG del 22 dicembre 19999, il legislatore tedesco ha in effetti trattato in modo diverso «Kornalkohol» e «Kornbranntwein», poiché si tratta di prodotti di natura diversa.

([22]) GU 7 del 30.1.1961, pag. 61/71.

(56) La Commissione resta pertanto del parere che si tratti di prodotti diversi; il primo serve alla produzione di alcool neutro mentre il secondo, oggetto del presente procedimento, è un alcool caratterizzato dai suoi principi aromatici e/o gustativi.

(57) All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89 si precisa che il regolamento riguarda la definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose.

(58) L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento definisce le varie categorie di bevande spiritose. Alla lettera c) la «bevanda spiritosa di cereali» viene definita come segue:

«1. La bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali che presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

La denominazione "bevanda spiritosa di cereali" può essere sostituita da Korn e Kornbrand per la bevanda prodotta in Germania e nelle regioni della Comunità in cui una delle lingue ufficiali è il tedesco, con riserva che la produzione di questa bevanda sia tradizionale in tali regioni e se la bevanda spiritosa di cereali è ivi ottenuta senza alcun additivo:

— *o mediante distillazione esclusivamente di un mosto fermentato di chicchi interi di frumento, orzo, avena, segala o grano saraceno con tutti i loro elementi,*

— *o mediante ridistillazione di un distillato ottenuto secondo le modalità di cui al primo trattino.*

2. Per poter essere denominata "acquavite di cereali" la bevanda spiritosa di cereali deve essere ottenuta mediante distillazione a meno di 95% vol di un mosto fermentato di cereali che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.»

(59) Nel caso in oggetto i produttori di Kornbranntwein consegnano alla DKV un prodotto ottenuto mediante il procedimento descritto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 (Kornfeindestillat), che in seguito viene eventualmente rettificato e/o trasformato dalla DKV in vista della commercializzazione.

(60) La Germania contesta il fatto che la Commissione si basi su tale testo, poiché esso fissa esclusivamente regole di commercializzazione delle bevande spiritose al fine di tutelare i consumatori. Pur non contestando che tale sia l'obiettivo del regolamento, la Commissione ritiene che si possa ugualmente fare riferimento ad esso anche per la descrizione e definizione del Kornbranntwein come bevanda spiritosa, direttamente soggetta in quanto tale alle regole di concorrenza. La Commissione è pertanto del parere che, pur senza volere decidere in via definitiva sulla questione, questo testo del diritto derivato sostenga la sua visione quanto alla classificazione del prodotto in questione.

(61) In una delle sue comunicazioni alla Commissione, la Germania sottolinea che il testo dell'allegato I del trattato CE varia a seconda della versione linguistica. E infatti nelle versioni inglese e neerlandese non figura la parola «acquavite», ma si parla solo di «liquori» e «bevande spiritose». La Commissione osserva a tale proposito che sotto questo aspetto la versione tedesca e altre versioni linguistiche sono chiare e parlano esplicitamente di «acquavite». Le versioni linguistiche che, come quelle inglese e neerlandese, non escludono espressamente l'acquavite, devono essere interpretate e applicate alla luce delle altre versioni linguistiche e possono essere intese solo nel senso che l'acquavite rientra nelle altre bevande spiritose, parimenti escluse dall'ambito di applicazione dell'allegato I.

(62) Nel quadro del funzionamento e dello sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli, l'8 aprile 2003 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 670/2003 che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola ([23]). Obiettivo di tale regolamento è istituire per la prima volta un'organizzazione comune di mercato per l'alcool di origine agricola.

(63) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha incluso alcuni elementi di tale regolamento, all'epoca in fase di discussione. Essa ritiene che sia tuttora opportuno fare riferimento tanto ai lavori preparatori a tale atto quanto alla versione definitiva del regolamento in quanto essi confermano la sua analisi secondo cui il Kornbranntwein è un prodotto industriale. All'articolo 1 di un primo progetto, le bevande spiritose nel senso del regolamento (CEE) n. 1576/89 erano escluse esplicitamente dal campo di applicazione del regolamento. Nel testo definitivo di quest'ultimo i prodotti agricoli interessati sono stati definiti sulla base dell'allegato I del trattato CE. Fra le voci della nomenclatura tariffaria di cui all'articolo 1, cui si applica il regolamento, non compaiono le acquaviti di tipo Kornbranntwein, ma solo alcole etilico denaturato o meno e acquavite denaturata.

([23]) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 9.

(64) La Commissione conclude dunque che il Kornbranntwein è una bevanda spiritosa esclusa dal campo di applicazione dell'allegato I del trattato CE e soggetta quindi alle regole di concorrenza del trattato.

B. **Le misure in questione sono aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE**

(65) La Commissione ha dimostrato che il Kornbranntwein è un prodotto industriale a cui si applicano le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(66) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, stabilisce che, «*salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*»

Copertura dei costi di produzione

(67) La misure in questione procurano un vantaggio ai produttori di Kornbranntwein poiché garantiscono loro la copertura dei costi di produzione nel quadro dei diritti di distillazione (Brennrechte), indipendentemente dal prezzo a cui il prodotto viene infine commercializzato sul mercato tedesco. Si ricorda che nell'anno di produzione 1999/2000 il Kornbranntwein veniva acquistato dalla DKV al prezzo di 263 DEM/hl, per essere commercializzato al prezzo di 157 DEM/hl, il che costituisce, nel periodo in esame, un aiuto pari a **36,6 milioni** di DEM (18,7 milioni EUR). I produttori tedeschi di Kornbranntwein possono così vendere la loro produzione a condizioni finanziarie che sono significativamente più favorevoli rispetto a quelle che varrebbero se la loro produzione dovesse essere commercializzata a condizioni di mercato normali – vale a dire senza le consistenti sovvenzioni del monopolio.

(68) Nei casi in cui la DKV non interviene direttamente nel processo produttivo del Kornbranntwein, i produttori interessati ricevono, in funzione dei diritti di distillazione di cui sono titolari, un'indennità pari ai costi che la DKV non ha dovuto sostenere per la rettificazione, commercializzazione, stoccaggio, ecc.

(69) Grazie a tali aiuti i produttori tedeschi possono vendere la parte della produzione di Kornbranntwein non coperta da diritti di distillazione, che essi commercializzano direttamente, a prezzi che non potrebbero praticare se non avessero ricevuto, grazie al monopolio, un prezzo di acquisto eccessivo per la produzione consegnata alla DKV.

(70) Tale vantaggio incide sulle spese correnti di produzione e commercializzazione, vale a dire i costi di funzionamento, delle imprese interessate.

Importi compensativi

(71) Un vantaggio per i produttori è costituito anche dai cosiddetti importi compensativi loro concessi al posto della compensazione dei costi di produzione se si ritirano anticipatamente dal monopolio, cosicché possono in taluni casi sopravvivere sul mercato «libero» del Kornbranntwein. Gli importi concessi sostituiscono le sovvenzioni per la produzione e commercializzazione di un determinato prodotto ma sono per natura analoghi ad esse. Non ha rilevanza il fatto che gli importi compensativi possano essere utilizzati anche per scopi diversi dal restare sul mercato «libero» del Kornbranntwein, come la chiusura o ristrutturazione delle distillerie.

(72) La HsanG, il cui obiettivo era limitare l'importo globale delle sovvenzioni nel quadro del monopolio degli alcool, mira chiaramente a introdurre un meccanismo di transizione equilibrato tale da soddisfare le esigenze di tutti i produttori sulla base delle rispettive particolarità e obiettivi. In questo contesto si ricorda che non tutti i produttori sono soggetti agli stessi vincoli. I produttori agricoli, ad esempio, sono legalmente tenuti a impiegare nella produzione un sistema di agricoltura integrata.

(73) Gli importi compensativi non sono connessi a investimenti e riguardano quindi il funzionamento corrente delle imprese beneficiarie.

(74) Le misure in questione, siano esse sovvenzioni ai costi di produzione o importi compensativi, sono finanziate da fondi statali. Il disavanzo derivante dalla differenza fra il prezzo di acquisto e la vendita dei prodotti a prezzo di mercato in Germania è coperto da fondi del bilancio federale. Ciò vale anche per gli importi compensativi a favore dei produttori che si ritirano anticipatamente dal monopolio.

(75) Obiettivo delle misure è sostenere la produzione di Kornbranntwein e hanno quindi carattere selettivo.

(76) Le misure distorcono chiaramente la concorrenza nel mercato comune e incidono sugli scambi fra Stati membri poiché i produttori tedeschi sono in concorrenza con i produttori di altri Stati membri che eventualmente potrebbero decidere di commercializzare lo stesso alcool sul mercato tedesco. Come osservano alcuni dei terzi interessati, secondo il già citato regolamento (CEE) n. 1576/89, la denominazione Kornbranntwein può essere utilizzata esclusivamente «per la bevanda prodotta in Germania e nelle regioni della Comunità in cui una delle lingue ufficiali è il tedesco [24], con riserva che la produzione di questa bevanda sia tradizionale in tali regioni …». Il Kornbranntwein è inoltre in concorrenza con altre acquaviti e bevande spiritose prodotte in altri Stati membri. Il fatto che la Corte, nelle cause Hansen e Sektkellerei C.A. Kupferberg abbia stabilito che gli articoli 95 e 37 del trattato CEE devono essere intesi nel senso che non si oppongono alla riduzione di fatto del prezzo di vendita dell'alcool venduto dall'amministrazione del monopolio, se «*l'aliquota di imposizione effettivamente applicata ai prodotti importati non è superiore a quella applicata ai corrispondenti prodotti nazionali*», non pregiudica la valutazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione.

(77) Non ci sono quindi dubbi che le misure in questione sono tali da incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

(78) Le misure in questione sono quindi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Poiché hanno l'obiettivo di coprire i costi del funzionamento corrente delle imprese interessate, si tratta di aiuti al funzionamento.

(79) Sulla base dell'esame dei documenti trasmessi dalla Germania, dai denuncianti e dai terzi interessati, la Commissione stabilisce che obiettivo della HSanG del 22 dicembre 1999 era la riforma del monopolio dell'alcool quale modificato dalla legge del 2 maggio 1976, al fine di ridurre globalmente le sovvenzioni per la produzione di Kornbranntwein. La Commissione constata inoltre che la Germania ha comunicato le misure derivanti dalla legge del 1976 nell'aprile dello stesso anno sulla base delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli e che in tale momento la notifica non ha dato origine ad alcuna osservazione.

(80) In virtù dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, nonché dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione, giunta alla conclusione che il Kornbranntwein deve essere considerato un prodotto industriale e che le misure in questione costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune, ha raccomandato alla Germania, con decisione del 19 giugno 2002, di adottare le misure opportune, ma quest'ultima si è opposta a tale raccomandazione.

(81) Gli aiuti di Stato derivanti dalla legge sul monopolio degli alcool, comprese le misure di aiuto per il Kornbranntwein ai sensi della legge del 2 maggio 1976, sono stati regolarmente notificati dalla Germania senza che in quel momento la Commissione esprimesse riserve quanto alla loro compatibilità con le regole di concorrenza comunitarie. La Germania aveva informato all'epoca la Commissione che intendeva applicare dette misure. Si tratta dunque di aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), numero iii) del regolamento (CE) n. 659/1999.

[24] Sottolineatura della Commissione.

(82) Nella decisione del 19 giugno 2002 sulle misure opportune, la Commissione non ha classificato le misure derivanti dalla legge del 22 dicembre 1999 come nuovi aiuti.

(83) Il reale obiettivo della HSanG del 22 dicembre 1999 era ridurre il numero dei beneficiari degli aiuti e l'importo delle sovvenzioni concesse. Essa non comporta modifiche sostanziali al sistema introdotto dalla legge del 2 maggio 1976 il cui obiettivo era coprire i costi dei produttori indipendentemente dal prezzo di mercato del Kornbranntwein. Lo stesso vale per gli importi compensativi accordati per il ritiro anticipato dal monopolio, che sostituiscono per un certo periodo le sovvenzioni.

(84) Di conseguenza la HSanG del 1999 non doveva essere notificata alla Commissione prima della sua entrata in vigore.

(85) Questa impostazione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 agosto 1994 nella causa C 44/03 («Namur-Les assurances du crédit SA») ([25]). In questo caso un organismo pubblico aveva deciso di ampliare le proprie attività con la conseguenza che anche le attività ampliate beneficiavano degli aiuti pubblici che erano stati concessi in forza di una normativa approvata prima dell'entrata in vigore del trattato. La Corte ha stabilito che in tale caso non si poteva sostenere che si trattasse dell'introduzione o della modifica di un aiuto ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, perché la decisione era stata presa senza modificare il regime di aiuti istituito dalla legge.

(86) Di conseguenza, gli aiuti concessi sulla base di un regime di aiuti esistente prima dell'entrata in vigore del trattato non sono soggetti né all'obbligo di notifica preventiva né al divieto di esecuzione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, ma devono essere oggetto di un esame permanente ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo.

«Non si può infatti, a meno di introdurre un fattore di incertezza giuridica, costringere gli Stati membri a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo i nuovi aiuti o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un' impresa beneficiaria di un regime di aiuti già esistenti, bensì tutte le misure che incidano sull' attività di quest' ultima e che possano incidere sul funzionamento del mercato comune, sul gioco della concorrenza o semplicemente sull' importo effettivo, in un periodo determinato, di aiuti esistenti …»

(87) La Commissione condivide tale valutazione.

(88) In tale contesto la Commissione ha avviato il procedimento previsto dal regolamento (CE) n. 659/1999.

([25]) Raccolta 1994, pag. I-3829.

a) Misure preventive ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999

(89) L'articolo 17 del regolamento CE n. 659/1999, denominato «Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato», dispone:

«1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

(2) Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese.»

(90) Con lettera del 22 febbraio 2002 la Commissione ha debitamente informato la Germania che, a seguito dell'esame delle sue risposte e dei fatti comunicati dai denuncianti, era giunta alla conclusione che le regole di concorrenza del trattato si applicano alle misure di aiuto in questione e che non si possono invocare le misure speciali in vigore per i prodotti agricoli perché il Kornbranntwein è un prodotto industriale, escluso, in quanto tale, dall'allegato I del trattato.

(91) La Commissione, dopo avere accertato che le misure della Germania a favore dei produttori di Kornbranntwein costituiscono aiuti esistenti sulla cui compatibilità con le disposizioni del trattato CE essa nutre dubbi, ha invitato la Germania, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999, a formulare le proprie osservazioni in merito entro un mese dal ricevimento della lettera del 22 febbraio 2002. La Germania è stata inoltre invitata a presentare le proposte opportune al fine di modificare la normativa sui monopoli al fine di renderla compatibile con l'articolo 87 del trattato CE.

(92) Con lettera del 19 marzo 2002 la Germania ha contestato la valutazione della Commissione e ribadito che il Kornbranntwein deve beneficiare delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli.

b) Proposta di misure opportune

(93) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, in materia di misure opportune, dispone:

«Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre: a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti, b) l'introduzione di obblighi procedurali o c) l'abolizione del regime di aiuti.»

(94) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione, con decisione del 19 giugno 2002, ha raccomandato alla Germania misure opportune al fine di riformare le disposizioni specifiche della normativa tedesca sul Kornbranntwein (legge del 2 maggio 1976 e legge del 22 dicembre 1999) come segue:

a) I produttori agricoli e i produttori industriali di Kornbranntwein non saranno più autorizzati a ricevere aiuti al funzionamento consistenti in sovvenzioni accordate per il mantenimento dei prezzi legalmente garantiti.

b) I produttori non sono più autorizzati a percepire aiuti, di qualsiasi natura, per compensare la loro eventuale uscita anticipata dal sistema.

c) Le modifiche legislative dovranno essere effettuate il più rapidamente possibile a partire dall'anno di produzione 2002/2003 ed essere in vigore al più tardi il 1º gennaio 2004.

d) Le autorità tedesche devono informare la Commissione delle opportune misure adottate con una relazione trasmessa al più tardi alla fine del primo trimestre 2003; una seconda relazione sull'effettiva attuazione di tali misure sarà fatta pervenire alla Commissione entro la fine di novembre 2003.

C. **Valutazione della giurisprudenza invocata dalla Germania a giustificazione del regime di aiuto**

(95) La Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata a più riprese in merito alla compatibilità delle disposizioni legislative sul monopolio tedesco degli alcool con determinate disposizioni del trattato CE (cfr. in particolare le sentenze nelle cause Hansen und Sektkellerei C.A. Kupferberg, cfr. punto 42).

(96) Nelle sue risposte alla Commissione la Germania fa riferimento a tale giurisprudenza per concluderne che le disposizioni della legge sul monopolio degli alcool del 2 maggio 1976 sono già state esaminate e confermate dalla Corte. Di conseguenza essa stima che la legge sul monopolio degli alcool (quale modificata dalla legge del 22 dicembre 1999) non possa essere contestata dalla Commissione poiché non è stata messa in discussione dalla Corte di giustizia.

(97) È pertanto opportuno esaminare più in dettaglio gli elementi emersi dalla giurisprudenza in questione.

(98) Nelle cause citate in questo contesto la Corte di giustizia era stata adita per una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità, alla luce degli articoli 37 e 95 del trattato CE (ora articoli 31 e 90), delle disposizioni fiscali introdotte dal monopolio degli alcool. In tale circostanza la Corte si era pronunciata sulla compatibilità delle misure fiscali derivanti dal monopolio degli alcool con le disposizioni del trattato CE.

(99) Nella sentenza essa si era limitata a ricordare che *«per quanto concerne l'attuazione degli artt. 92 e 93, è lasciato ampio spazio all'intervento della Commissione, mentre l'art. 37 è destinato a trovare applicazione diretta»*, confermando così che la Commissione è autorizzata dal trattato CE a valutare le misure in questione dal punto di vista degli aiuti di Stato.

(100) La Corte chiarisce inoltre che gli articoli 92 e 93, da un lato, e l'articolo 37, dall'altro, hanno l'obiettivo comune di evitare che gli Stati membri, *«con l'azione d'un pubblico monopolio o con l'attribuzione di aiuti»*, provochino una distorsione delle condizioni di concorrenza nel mercato comune oppure creino discriminazioni a danno della produzione o del commercio di altri Stati membri, che si tratta però di disposizioni che *«hanno presupposti d'applicazione differenti, peculiari ai due ordini di provvedimenti statali ch'esse hanno rispettivamente lo scopo di disciplinare»*. Infine, la Corte ha precisato che nella fattispecie non era necessario esaminare in che misura le disposizioni degli articoli 92 e 93 fossero applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli in oggetto.

(101) Non si può dedurre da tale motivazione che la Corte di giustizia abbia valutato che le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato non sono applicabili alle sovvenzioni concesse nel quadro del monopolio degli alcool.

(102) La Germania riconosce che la Corte di giustizia non si è pronunciata direttamente sulla legittimità del monopolio per quanto riguarda gli articoli 92 e 93, ma fa valere che non sussistono dubbi quanto al fatto che la Corte abbia classificato il prodotto in oggetto come prodotto agricolo, che può essere oggetto di un'organizzazione comune di mercato.

(103) La Commissione osserva che la Corte di giustizia non si è pronunciata sugli aiuti di Stato in oggetto. Essa stima dunque che le sentenze della Corte su cui si basa la Germania a questo proposito non pregiudicano né la qualifica giuridica del prodotto in questione, né una valutazione degli aiuti a favore dei produttori tedeschi di Kornbranntwein. La giurisprudenza citata pertanto non è pertinente nella fattispecie.

D. **Compatibilità dell'aiuto**

(104) L'articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE definisce alcune forme di aiuti che sono compatibili con esso. Tenuto conto della natura e dell'oggetto degli aiuti è evidente che le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b), e c) non sono applicabili al caso in oggetto.

(105) L'articolo 87, paragrafo 3 elenca gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. È evidente che il regime in oggetto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ovvero a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio nel senso delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

(106) Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), previste nell'interesse dello sviluppo regionale, va osservato che gli aiuti in questione si applicano senza distinzione a tutte le regioni della Germania. È inoltre evidente che obiettivo degli aiuti non è promuovere misure nel senso della deroga volta ad agevolare lo sviluppo di talune attività (articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nei settori ricerca e sviluppo, tutela dell'ambiente, occupazione o formazione conformemente agli inquadramenti o agli orientamenti comunitari. Poiché non esistono altri motivi relativi allo sviluppo di talune attività, gli aiuti in questione devono essere giudicati incompatibili con il mercato comune.

(107) La Commissione ritiene tuttavia che esistano motivi specifici che permettono di autorizzare il mantenimento del sistema praticato in Germania ancora per un periodo transitorio.

(108) A seguito dell'avvio del procedimento, tutte le parti interessate, ad eccezione dei rappresentanti dell'industria degli alcolici, hanno protestato contro il termine proposto dalla Commissione. La Germania ha fatto sapere alla Commissione che è indispensabile un termine di più anni per completare la soppressione degli aiuti in questione in condizioni accettabili, senza mettere in pericolo l'esistenza dei produttori interessati, che fino ad ora hanno beneficiato del sistema di sovvenzioni debitamente notificato alla Commissione decenni fa e non più messo in discussione.

(109) In primo luogo, la Commissione ha preso atto che, nella produzione del Kornbranntwein, l'anno di produzione comincia il 1º ottobre di ciascun anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Essa terrà conto di questo elemento per fissare la data in cui la Germania dovrà avere attuato le misure volte a riformare la sua normativa.

(110) La Germania ha spiegato in modo convincente alla Commissione che i produttori industriali e agricoli, che fino ad ora hanno consegnato i distillati da loro prodotti alla DKV nel quadro del monopolio e che in futuro, con il nuovo sistema, dovranno commercializzare da soli il Kornbranntwein, devono effettuare investimenti rilevanti. Tali investimenti consistono, ad esempio, nell'acquisto di nuovi apparecchi di distillazione o nella costruzione di nuovi edifici e depositi (tini in acciaio, botti in legno, attrezzature da laboratorio, impianti di imbottigliamento, depositi per le merci imballate, ottenimento di permessi di costruzione, ecc.) La Germania valuta che una distilleria con produzione annua di 1 000 hl di Kornalkohol deve investire almeno 400 000 EUR all'anno per la commercializzazione di tale quantitativo di alcool.

(111) È chiaro che le ristrutturazioni richieste non possono essere realizzate senza un periodo supplementare durante il quale vengono mantenuti gli aiuti finanziari esistenti, sotto forma tanto di compensazione dei costi di produzione quanto di importi compensativi. Ciò vale soprattutto per le piccole distillerie che costituiscono la grande maggioranza delle imprese e/o delle aziende agricole interessate.

(112) La Commissione riconosce la fondatezza della richiesta della Germania in quanto è stato dimostrato che un'interruzione improvvisa degli aiuti concessi ormai da decenni comprometterebbe l'esistenza di un gran numero di imprese, soprattutto agricole, destinatarie delle misure. Per questo motivo dovrebbe essere previsto un periodo di transizione tale da consentire ai produttori di adeguare la produzione alla nuova situazione.

(113) La Commissione nota anche che il Kornbranntwein è in concorrenza con altri prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato e ricevono aiuti. Poiché nel caso in questione si tratta tuttavia di aiuti al funzionamento, essi devono essere soppressi entro un termine ragionevole: sulla scorta delle considerazioni che precedono il mantenimento del regime per un periodo di circa due anni e mezzo (fino al 30 settembre 2006) dovrebbe in questo caso essere adeguato. Dopo tale data la Germania deve abolire il regime e tutti i suoi effetti.

(114) La Commissione stabilisce quindi quanto segue:

a) I produttori agricoli e i produttori industriali di Kornbranntwein non saranno più autorizzati a ricevere aiuti al funzionamento consistenti in sovvenzioni accordate per il mantenimento dei prezzi legalmente garantiti.

b) Questi produttori non saranno neanche autorizzati a percepire aiuti, di qualsiasi natura, per compensare il loro eventuale ritiro anticipato dal sistema.

c) Le modifiche legislative dovranno essere effettuate il più rapidamente possibile a partire dall'anno di produzione 2005/2006 ed essere in vigore al più tardi il 30 settembre 2006.

d) Le autorità tedesche devono informare la Commissione delle misure opportune adottate con una relazione trasmessa al più tardi alla fine del secondo trimestre 2005. Una seconda relazione sull'effettiva attuazione di tali misure sarà fatta pervenire alla Commissione entro fine novembre 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti previsto dalla legge sul monopolio degli alcool a favore dei produttori di Kornbranntwein è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Germania adotta le misure necessarie per abolire il regime di aiuti di cui all'articolo 1 a decorrere dal 30 settembre 2006.

Articolo 3

Al più tardi il 30 giugno 2005 la Germania informa la Commissione in merito alle misure previste per la soppressione del regime di aiuti.

Al più tardi il 31 dicembre 2006 la Germania informa la Commissione sull'effettiva attuazione delle misure adottate.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione